



COMUNE DI NAPOLI

## Collegio dei Revisori dei Conti

### PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 29 settembre 2009

*Rif. delibera di G.C. n°1507 del 22 settembre 2009 – Variazione di Bilancio coi poteri del Consiglio: autorizzazione al Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni comunali alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo con A.N.M. S.p.A. e dell'Accordo di accollo ed Accordi di Pagamento con la DEXIA Crediop S.p.A.*

Con il provvedimento in oggetto la Giunta comunale ha deliberato, con i poteri del Consiglio, la variazione di bilancio, di € 15.000.000,00=, necessaria alla transazione finalizzata alla monetizzazione di alcuni crediti vantati dalla A.N.M. S.p.A. per servizi erogati nell'annualità 2007. Infatti, per evitare gravi difficoltà operative al servizio pubblico, derivanti dal rispetto della programmazione finanziaria dei pagamenti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto interessante, con apposita lettera d'invito, alcuni istituti finanziari che si assumessero l'obbligazione di pagamento, tramite accollo, nei confronti della società creditrice.

In merito alla deliberazione in esame, il Collegio dei Revisori

#### **visto:**

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni comunali;
- il parere di regolarità contabile espresso congiuntamente dal Dirigente del Servizio Controllo Spese per Beni e Servizi e dal Ragioniere Generale, in cui si precisa che l'accollo da parte della Banca Dexia Crediop S.p.A. riguarda solo la fattura n. FAS 18 del 16/04/07 di € 14.852.049,93=, a fronte del quale il Comune si impegna a pagare tale importo in quattro rate trimestrali, operazione che non comporta ulteriori oneri per l'Ente. Per la seconda fattura, la n. FAS 22 del 30/06/07, di pari importo, un'ulteriore operazione di accollo potrebbe oggetto di valutazione solo dopo aver considerato la situazione finanziaria dell'Ente e l'effettiva disponibilità del credito da parte di A.N.M., poiché allo stato tale fattura risulta essere ceduta a terzi.
- le osservazioni espresse dal Dirigente del Servizio Programmazione, Monitoraggio Entrate e Spese, Mutui e Bilancio comunale, in cui si legge: *"Nulla da osservare in merito alla presente variazione di bilancio. Le relative registrazioni contabili attese a loro contestualità con le variazioni propedeutiche al riequilibrio di bilancio 2009, sono state effettuate in tale sede."*;

□ le osservazioni formulate dal Segretario Generale, in cui, tra l'altro, a proposito dell'accordo transattivo con A.N.M., si legge che: “... non si evince se l'Avvocatura comunale abbia espresso il suo parere in merito”, e che “... dalla lettura della parte normativa, non si evince alcuna dichiarazione in ordine alla congruità del valore della monetizzazione del del credito vantato dall'A.N.M., atteso che il dirigente del Servizio proponente dichiara che non sussiste la possibilità di operare comparazioni tra più offerte, avendo partecipato alla procedura di gara un unico concorrente”;

□ i chiarimenti forniti con nota n. 472 del 29.09.2009 dal Direttore Generale e dal Segretario Generale, a riscontro della richiesta n. 325 del 28.09.2009 del Collegio, che di seguito si riportano: “...L'operazione è condotta nei confronti di una società interamente partecipata dal Comune di Napoli in condizioni di momentanee difficoltà finanziarie che potrebbero, se non risolte tempestivamente, avere effetti sull'operatività del servizio pubblico locale dei trasporti. Nel ricordare che la situazione finanziaria del Comune è dovuta anche al mancato trasferimento di risorse dovute da parte dello Stato e della Regione, l'adozione di una procedura quale la cessione di credito, in questo particolare momento, avrebbe sicuramente aumentato l'esposizione della società nei confronti del sistema creditizio, compromettendone i margini di operatività autonoma ulteriore. Inoltre essa avrebbe con ogni probabilità determinato un valore di smobilizzo inferiore rispetto al risultato ottenuto con la procedura in parola. Con riferimento a quest'ultima, essa differisce da una normale cessione di credito, per l'utilizzo dell'istituto civilistico dell'accollo che estingue l'obbligazione originaria del Comune nei confronti della società, facendo subentrare nel rapporto come debitore l'istituto finanziario. È quindi di tutta evidenza che a seguito della sottoscrizione dell'accordo di accollo, con contestuale liberazione del Comune dal debito originario, viene ad originarsi una nuova obbligazione a nostro carico, che vede come controparte l'istituto bancario. Tale procedura non è a nostro avviso in alcun modo vietata dalla norma vigente, e come tale è apparsa corretta...”

#### **rilevato che**

l'operazione ha lo scopo di pagare immediatamente alcuni dei debiti che l'Amministrazione ha nei confronti dell'ANM la quale svolge un servizio pubblico che non può essere interrotto e che attualmente versa in difficoltà finanziarie. Tale pagamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze 12/20 marzo 1998, n. 69 e del 18 giugno 2003, n. 211. L'operazione modifica il rapporto giuridico sottostante il pagamento, consentendo il pagamento anticipato;

la soluzione adottata per il pagamento della fattura di che trattasi è, ad avviso del Collegio, una formula del tutto innovativa rispetto alla prassi;

se l'operazione può ritenersi, prima facie, “conveniente” per l'Amministrazione, di certo non lo è per l'ANM che dovrà accollarsi tutti i costi della stessa, costi che, in definitiva, dovrà sopportare il Comune stesso atteso che l'ANM è partecipata dell'Ente al 100%;

la procedura di cui alla Lettera di Invito, a firma del Dirigente del Servizio Sistema delle Partecipazioni Comunali, adottata ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, non appare sufficientemente motivata;

la necessità del ricorso all'operazione anzidescritta è riprova che i pagamenti, oramai, vengono effettuati a 28/30 mesi dalla ricezione della fattura; tanto è stato più volte evidenziato dal Collegio, che ha chiesto anche ragione di tali ritardi senza ricevere mai riscontro alcuno;

la circostanza che l'Amministrazione ha deciso di procedere al pagamento di una sola fattura, riducendo quindi l'importo del credito già indicato nelle Lettere di Invito notificate, potrebbe aprire un contenzioso da parte degli Istituti Finanziari che non hanno aderito al primo invito, ma che avrebbero potuto manifestare la propria disponibilità alle nuove condizioni;

Preso atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, il Collegio ribadisce la singolarità della procedura che appare innovativa rispetto alle azioni tipizzate nel panorama delle autonomie locali e, in quanto non espressamente esclusa dall'ordinamento, resta configurabile nell'ambito del *praeter legem* e null'altro osserva in merito alla imputazione contabile.

*I Revisori*